



UNIVERSITÄTS-  
BIBLIOTHEK  
PADERBORN

## Universitätsbibliothek Paderborn

### **Acta Ecclesiae Mediolanensis**

Acta Synodalia Dioecesana Ecclesiae Mediolanensis, Pars Secunda

**Borromeo, Carlo**

**Brixiae, 1603**

Regola Della Compagnia della Charita.

**urn:nbn:de:hbz:466:1-11399**

De omnipotentis Dei misericordia, & Beatorum Apostolorum eius Petri & Pauli auctoritate confisi, Vniuersis & singulis dictarum Sodalitatum in Ciuitate & Prouincia Mediolanensi iam erectarum, quæq; in posterum prædictis alijsve nominibus, Apostolica vel ordinaria auctoritate erigentur Sodalibus & Confratribus præfatam consuetudinem se flagellandi retinentibus, & illis qui pro tempore illam amplectentur, eam in prædictis vsupra Confraternitatibus se conscribi fecerint, ac earum habitum deuotè acceperint, si contriti & confessi sacram Eucharistiam sumpserint, Plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam misericorditer concedimus & largimur.

Et quoties ad se se flagellis cadendos contriti pariter & confessi in vnum conuenerint, Decem annos, & totidem quodragenas.

Cum in Processionibus in habitu propriæ Confraternitatis incesserint, Septè annos, & totidem quadragenas.

Illis autem qui in prædictis Confraternitatibus vsupra Apostolica vel ordinaria auctoritatibus approbatis semper perseuerauerint, & se se cadendi pium institutum retinuerint, confessis & contritis in articulo mortis sancti Iesu nomen, ore, vel saltem corde inuocantibus, Plenariam vsupra Indulgentiam & remissionem omnium peccatorum suorum eadem auctoritate in forma Ecclesiæ consueta condonamus.

Præsentibus (quas sub quibusuis similibus vel dissimilibus Indulgentiarum reuocationibus, suspensionibus, vel derogationibus, per nos, seu Sedem Apostolicam, sub quibusuis tenoribus, & formis, ac cum quibusuis clausulis, & decretis, pro tempore editis, vel edendis, nullatenus comprehendi, sed semper ab illis exceptas, & quoties illa edentur in pristino statu censeri, atque eisdem Christianis fidelibus suffragari debere) decernimus perpetuò duraturis.

Volumus autem, vt earundem presentium transumptis, manu alicuius Notarij publici subscriptis, & Sigillo alicuius in Ecclesiastica dignitate constituti munitis, eadem prorsus fides adhibeatur,

quæ ipsis originalibus literis adhibetur, si forent exhibitæ vel ostensæ.

Dat. Romæ apud sanctum Petrum sub anulo Piscatoris, die 12. Decemb. 1572. Pont. nostri Anno primo.

Cæ. Glorierie.

REGOLA DELLA COMPAGNIA della Charità.

**T**Vtti gli fratelli, e sorelle della compagnia, per conseruari vniti in spirito con Giesù Christo nostro Signore, e fra essi in vna charità Christiana: nella prima Domenica di ciascun mese si ritroino nella Chiesa al luogo deputato, contriti e confessati, e con il maggior affetto di diuotione che possono per riceuer vnitamente la santissima Eucharistia, singolar fortezza, medicina, e vita dell'anima Christiana.

La medesima Domenica dopo il desinare si faccia la congregatione generale di tutti i fratelli della compagnia, senza la presenza delle sorelle (le quali non conueniranno mai se non alla comunione) nel luogo che sarà deputato, per trattar insieme in charità de li bisogni spirituali e temporali de gli habitanti nella Parochia, e del modo e via di prouederui.

In tutte l'altre Domeniche poi si faccia congregatione e capitolo particolare solamente de gli Officiali eletti dalla compagnia, facendo ciaschedun d'essi relatione di quanto hauerà operato per debito del suo officio; e consultando tutti insieme e delle prouisioni che s'hanno a fare alli bisogni e disordini occorrenti.

In queste congregationi e capitoli, il Reuer. Parochiano si sforzerà di ritrouar si presente quanto più spesso potrà, per proporre a gli officiali quanto gli occorrerà per beneficio della Parochia; esibendosi anch'egli pronto a far la parte che spetta a lui.

In questi medesimi giorni di capitolo, gli altri fratelli che haueranno cognitione di qualche particular bisogno temporale ò spirituale d'alcuno della Parochia, potranno, e doueranno per

zelo di charità venir al capitolo ad auer-  
farlo a gli officiali, acciò vi sia posto ri-  
medio.

E se paresse loro per qualche conte-  
nente rispetto di venir in publico, ne  
potranno priuatamente auuertir il Pa-  
rochiano, ò il Priore della compagnia.

Quelli che non sono ancora deferitti  
nella Compagnia, e desiderano d'en-  
trarui, potranno in questi giorni di ca-  
pitolo comparire per farsi scriuere dal  
Cancelliero; ma le donne mandaranno  
qualch'vno per esse, che gli dia in nota  
il lor nome.

Si eleggano del numero delli fratelli  
per gouerno della compagnia, e per ef-  
secutione delli suoi ordini gl'infracri-  
ti officiali.

Si elegga primamente vn Priore e ca-  
po della compagoia, il quale sia presi-  
dente nelle congregazioni e capitoli; e  
procuri che offeruino gli ordini, e si esse  
quiscano da gli officiali con fedeltà, cha-  
rità, e diligenza.

Si elegga vn Sottopriore per aiuto  
del Priore, il quale in sua assenza tenga  
il suo luogo, & faccia il suo officio.

Si elegga vn tesoriero, il qual ricena,  
e conferui le limosine tolte, tenendone  
fedel conto, e le dia fuori a chi gli farà  
commesso dal Capitolo; rendendo con-  
to ogni tre mesi alli Deputati del Capi-  
tolo, del riceuuto, e del speso.

Si eleggano duoi fratelli, li quali ogni  
Dominica vadino cercando limosina  
con la bussola per la Parochia.

La bussola sia ferrata con due diuer-  
se chiavi; l'vna delle quali tenga il Pa-  
rochiano, l'altra il Tesoriero; nè si pos-  
sa aprirla se non il giorno del Capito-  
lo alla presenza almeno di duoi altri  
officiali.

Si eleggano quattro Visitatori, li  
quali habbiano cura d'informarsi delli  
poueri Infermi, Vergognosi, Vedoue,  
Pupilli, Orfani, pouere Giouane da ma-  
rito; e massime di quelle che mancano  
di buon gouerno; e de gl'Incarcerati  
della Parochia per debiti, ò per altra  
causa, e d'ogni altra persona afflitta e  
desolata; per visitargli, e confortargli, &  
anco soccorregli, secondo che ricer-  
cherà il caso, con partecipazione, & or-

dinatione del Capitolo.

Non possano li Visitatori far limosina  
ad alcuno senza commissione del Ca-  
pitolo, al quale appartiene determinar  
la somma che si ha da dare secondo la  
qualità del bisogno; eccetto in caso di  
vrgente necessità, nel qual caso potranno  
dare fino alla somma di . . . . .  
per ciascheduna persona bisognosa per  
vna volta tanto.

E se il caso fusse tanto miserabile che ri-  
cercasse subitamente maggior soccorso,  
con il consenso del Reuer. Parochiano,  
del Priore potranno donar fino alla som-  
ma di . . . . .

Procurino anco li Visitatori limosine, &  
ogn'altra sorte d'aiuto alli bisognosi  
della Parochia, dalli Hospitali, & altri  
luoghi pij di quel luogo se ve ne farà,  
da persone Particolari limosinarie, &  
in tutti quei modi che sapranno secon-  
do che richiederà il bisogno.

Alli poueri infermi, oltre il viuere pro-  
uedano anco di medicine; ma prima sie-  
no certificati che sieno confessati.

Si eleggano anco dal Capitolo alcu-  
ne donne della compagnia, mature & ef-  
femplari, per far visitar le donne infer-  
me, e massime le giouani, e per far con-  
esse delle correzioni fraterne, e altri of-  
ficij di carità, oue se ne vedrà bisogno,  
per salute dell'anima, e del corpo loro.

Si eleggano duoi fratelli d'autorità  
& intelligenti, per comporre le discor-  
die, & inimicitie, & per accordar le li-  
ti fra quelli della Parochia.

Si eleggano tre fratelli sopra intenden-  
ti all'opera dell'istruzione de putti ne  
giorni di festa, li quali insieme con il  
Reuer Parochiano ammoniscano li Pa-  
dri di famiglia, e li Maestri delle Botte-  
ghe, che tenghino buona cura de lor fi-  
gliuoli e garzoni, allenandoli nel san-  
to timore di Dio; conducendoli seco  
il giorno di festa alla Messa, & alla Pre-  
dica; e dopo il desinare accompagnan-  
doli ò inuandoli alla Scuola deputata  
dell'istruzione Christiana; tenendo  
poi essi sopra intendententi conto di quel-  
li che mancano di vestrui, per auuer-  
tir i lor Padri e patroni, acciò vi pro-  
uedano.

E per tirar più facilmente i figliuoli a  
detta

Questa scuola, potranno deputare in diverse contrade della Parochia alcuni putti de i più timorati, dando loro anco qualche premio, li quali vadino ad inuitar gli altri all' hora debita, che vegano alla scuola; & auuertiscano poi li sopra intendeti di quelli che macheranno. Si eleggano medesimamente dal capitolo alquante Donne pie, e timorate, le quali facciano li medesimi officij per le figliuole femine, e per le serue, accio tutte sieno instrutte delle cose Christiane necessarie da sapere.

Si elegga anco vn fratello per Cancellero della compagnia, il quale scriua in libro quelli che vi vorranno entrare; tenga nota delle limosine ritrouate di settimana in settimana; faccia gli faldì del tesoriero, e scriua tutti gli atti, e determinationi del capitolo.

Attendasi con ogni vigilanza a tener la Parochia ben purgata e mōda da meretrici, & altre persone infami e scandolose; sopra cui inuigilino il Reuer. Parochiano, Priore, e sotto Priore; li quali vniti, o separati, come meglio lor parerà, quando faranno auuertiti di queste tali persone scostumate e mal viuenti, e di qualche scandalo già occorso, o che facilmente potria occorrere; faranno con esse modestamente e con charità la correction fraterna, procurando con ogni industria la loro emēdatione, e che si leuino del tutto i scandoli e mali esempj della Parochia; ricorrendo anco secondo il bisogno, all' aiuto del Reuerendissimo Arcivescouo, o de suoi Vicarij.

La electione delle persone alli sudetti officij si farà dal capitolo delli officia li quindici giorni innanzi il suo fine, e si farà per via di scrutinio, nominando ciascuno di capitolo, quella o quelle persone che giudicheranno esser più atte ad esercitargli; ballottandole poi con ballotte secrete ciascheduna da parte, e quelle che haneranno hauuto maggior numero di ballotte, s' intenderanno esser elette a quell' officio. Priore, Sottopriore, Tesoriero, e Cancelliere, staranno vn' anno in officio, potendo esser confermati per vn' altro anno.

Quelli sopra le paci, e le liti, a beneplacito del Capitolo, e suo.

Gli altri officiali, sei mesi, potendo esser confermati per altro tanto tempo, se se ne contenteranno.

Li Visitatori vecchi non si mutaranno tutti quattro in vn tempo, ma due solamente, restando gli altri due per sei mesi, per poter informar li noui dello state della Parochia.

REGOLA DELLA COMPAGNIA di Sant' Ursula.

Dell' obbligo dell' offeruanza della Regola. Cap. I.

**I** Nuocato lo Spirito santo, si per l'ordinatione, quanto per l' offeruanza della presente regola, si dichiara primieramente, nessuna delle Vergini che entrerà in questa compagnia, esser obligata all' offeruanza della Regola sotto colpa di peccato mortale, ouer veniale, se non inquanto come Christiana è tenuta. Ma perche chi non fa la legge, non la può offeruare, ogni sorella quando sarà riceuuta nella compagnia, ne terrà vna copia continuamente presso di se, leggadone hora vna particella, hora vn' altra, secondo la commodità che ciascuna hauerà, talmente che almeno vna volta il mese la legga tutta, o non sapendo leggere, se la faccia leggere.

Dell' oratione, Messa, e diuini officij.

**L** A mattina leuando dal letto, fatto si il segno della santa Croce, ringratijno Iddio benedetto, che le ha custodite quella notte, e lo preghino, che ql giorno indirizzi i suoi pensieri, parole, & opere ad honore e gloria sua secondo il suo beneplacito; E potranno dire sette Pater noster, & sette Aue Maria, per impetrare i sette doni dello Spirito santo.

Nel nome del quale incomincieranno poi le sue facende.

Auanti il mangiare in luogo della benedittione diranno vn Pater noster, & vna Aue Maria, segnando la tauola con il se-